

Repertorio n.104806

Raccolta n.31197

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore dodici e ventiquattro minuti.

In Treviso, Via L. Seitz n. 47, presso la sede della società infrascritta, a richiesta.

Innanzi a me, dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

De' LONGHI Giuseppe, nato a Treviso (TV) il 24 aprile 1939, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "DE' LONGHI S.P.A.", con sede in Treviso (TV), Via Lodovico Seitz n. 47, capitale sociale di Euro 224.250.000,00 (duecentoventiquattromilioniduecentocinquantamila/00) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 11570840154, numero R.E.A. 224758.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunito, in questa sede, ora e luogo, il Consiglio di Amministrazione della Società predetta, e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze del Consiglio e le delibere che lo stesso vorrà adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume la Presidenza il Comparante, il quale dichiara:

- che il Consiglio è stato regolarmente convocato come previsto dall'articolo 13 dello Statuto sociale;
- che del consiglio di amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo, presidente, i consiglieri signori Fabio De' Longhi, Renato Corrada, Alberto Clo', Silvio Sartori, Silvia De' Longhi, Carlo Garavaglia, e in audioconferenza i consiglieri Giorgio Sandri e Dario Melo', mentre è assente giustificato il consigliere Giovanni Tamburi;
- che del Collegio Sindacale è presente in audioconferenza il sindaco effettivo Massimo Lanfranchi, mentre sono assenti giustificati il Presidente Gianluca Ponzellini e il sindaco effettivo Giuliano Saccardi;
- che pertanto il presente Consiglio è riunito validamente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

[omissis]

6. Modifica degli articoli 9 e 14 dello Statuto sociale e introduzione di una nuova disposizione transitoria (articolo 20), in adeguamento alle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e relative norme regolamentari attuative; deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dichiarando di aver verificato la regolare costituzione del consiglio e di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento dei presenti, procedendo alla trattazione del suddetto punto all'ordine del giorno, premette quanto segue:

**REGISTRATO
A TREVISO**

In Via Telematica
IL..... 21.12.2012
ALN..... 16.247,47
Complessivi €..... 213,00

Iscritto al registro delle
Imprese di..... TREVISO
Il..... 7.1.2013



* in data 12 agosto 2012 è entrata in vigore la Legge n. 120/2011 "recante disposizioni concernenti l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati" ("Legge 120").

Le disposizioni legislative oggetto di modifica sono quelle contenute agli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società quotate le quali, a fronte di tali modifiche, richiedono che gli statuti sociali delle società quotate prevedano che, per tre mandati consecutivi, il riparto dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, nel senso che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Tuttavia, l'articolo 2 della Legge suddetta prevede che per il primo dei tre mandati da compiersi in applicazione delle suddette nuove disposizioni, la quota da riservarsi al genere meno rappresentato sia pari ad almeno un quinto degli Amministratori e Sindaci eletti in luogo della più elevata quota di almeno un terzo.

Per gli ulteriori approfondimenti in merito il presidente richiama la relazione illustrativa all'uopo predisposta e consegnata a tutti i presenti, relazione che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.

Tanto premesso, il presidente, ricordando che, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale, è di competenza del consiglio di amministrazione l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative, propone al Consiglio di Amministrazione di adottare le seguenti delibere:

"A) Di modificare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 120/2011, gli articoli 9 e 14 del vigente statuto sociale secondo quanto risultante dalla nuova versione dello statuto, della quale in seguito.";

"B) Di introdurre, mediante l'addizione dell'articolo "20", una disposizione transitoria (rubricata sotto un nuovo Titolo IX, denominato "DISPOSIZIONI TRANSITORIE") che recepisca la possibilità, per il primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, che la quota riservata al genere meno rappresentato sia pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti dell'organo rispettivamente interessato, il tutto secondo quanto riportato nella nuova versione aggiornata dello statuto sociale che, comprensiva anche delle modifiche di cui alla precedente lettera A), fermo ed invariato il resto, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B", affinché ne formi parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente.";

"C) Di delegare il consigliere signor De' Longhi Fabio ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'eventuale omologazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per l'adempimento

mer
pres
zior
Nor
ne,
to fa
rio
scip
men
tuto
quar
* Di
bere
tere
Null
la pa
tren
Rich
pare
Scri
a ma
di u
dodi
F.to
"

mento delle ulteriori formalità presso le altre autorità competenti, ivi compresa, una volta che avrà esaurito la sua vigenza, la rimozione della disposizione transitoria contenuta nel nuovo articolo 20 dello statuto sociale.";

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente dichiara aperta la votazione, all'esito della quale dichiara che il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole manifestato da tutti i consiglieri intervenuti, salvo il voto contrario del consigliere Silvia De' Longhi, motivato dal proprio dissenso con la disciplina transitoria che consente la deroga alla quota di un quinto per il genere meno rappresentato nel corso del primo mandato, ai sensi dell'art. 12 dello statuto,

ha deliberato

quanto segue:

* Di adottare, qui integralmente richiamandole senza modificazioni, le delibere sopra formulate dal presidente e contrassegnate rispettivamente dalle lettere A), B) e C).

Null'altro essendovi su cui deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione consiliare alle ore dodici e trentuno minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine due e quanto è nella presente di un foglio, e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore dodici e trentadue minuti.

F.to Giuseppe De' Longhi

" Maurizio Bianconi



DE' LONGHI S.P.A.
sede sociale in Treviso, Via Lodovico Seitz, 47
capitale sociale Euro 224.250.000
codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso 11570840154
partita IVA 03162730265

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2012

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN MERITO AL SESTO PUNTO
DELL'ORDINE DEL GIORNO**

“Modifica degli articoli 9 e 14 dello Statuto sociale e introduzione di una disposizione transitoria (articolo 20), in adeguamento alle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e relative norme regolamentari attuative; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Lo scorso 12 agosto sono entrate in vigore alcune modifiche legislative alla disciplina delle società quotate introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 *“recante disposizioni concernenti l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”* (“Legge 120”).

Le disposizioni legislative oggetto di modifica sono quelle contenute agli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società quotate. In conseguenza di tali modifiche, è ora richiesto che gli statuti delle società quotate prevedano che, per tre mandati consecutivi, che il riparto dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, nel senso che il **genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei componenti** del Consiglio di Amministrazione e dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Per il primo dei tre mandati da compiersi in applicazione delle suddette nuove disposizioni, è previsto dalla Legge 120 (art. 2) un regime transitorio che, in luogo della più elevata quota di almeno un terzo che sarà applicata a regime, dispone che la quota da riservarsi al genere meno rappresentato sia pari ad **almeno un quinto** degli Amministratori e Sindaci eletti.


L'applicazione di tali disposizioni decorre, ai sensi dell'art. 2 della Legge 120, dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (interventuta il 12 agosto 2011), e, dunque, a partire dal primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative in questione, Consob ha poi emanato con Delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, le relative norme regolamentari contenute nel nuovo art. 144-undicies. 1, del Regolamento Consob n. 11971/19999 e successive modifiche (c.d. Regolamento Emittenti).

In base a tali disposizioni regolamentari lo statuto sociale è chiamato a disciplinare:

Luigi De Longhi

[Signature]



- a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, precisandosi che le previsioni statutarie non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
- b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
- c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF.

Si rende necessario, pertanto, modificare le disposizioni statutarie dedicate alla composizione, alla nomina e alla sostituzione di amministratori e sindaci (contenute rispettivamente agli articoli 9 e 14 dello Statuto sociale di De' Longhi S.p.A. in vigore). Lo Statuto dovrà altresì disciplinare, tra l'altro, le modalità di formazione delle liste, nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, le modalità di sostituzione dei componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato. Si prevede l'introduzione di un nuovo articolo 20 a titolo di disposizione transitoria, che preveda che per il primo dei suddetti mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservarsi al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti degli stessi.

Stante che le modifiche apposta sono volte all'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative, la competenza a deliberare sulle stesse rientra, come noto, nella competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione al combinato disposto dell'articolo 2365, comma 2° del Codice Civile e dell'articolo 10 dello Statuto sociale stesso.

Le disposizioni statutarie, così come modificate alla luce di quanto sopra illustrato, saranno dunque applicate in occasione del **rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società che scadranno con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012**.

Trattandosi del primo mandato successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina sull'equilibrio dei generi, in virtù del regime transitorio suddetto, la quota da riservarsi al genere meno rappresentato dovrà essere almeno pari ad un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore); pertanto:

- a) qualora il Consiglio di Amministrazione sia formato da un minimo di 6 ad un massimo di 10 consiglieri, almeno 2 dovranno essere donne; mentre se il numero dei suoi membri dovesse salire a 11 fino a un massimo di 13 (come consentito dall'art. 9 dello Statuto sociale), il numero dei componenti femminili dovrebbe elevarsi a 3;
- b) quanto al Collegio Sindacale, almeno uno dei 3 sindaci effettivi e almeno uno dei 2 sindaci supplenti dovrà appartenere al genere femminile (la legge richiede il rispetto della c.d. quota di genere solo per i sindaci effettivi ma al fine di consentire il rispetto della legge anche nel caso di rendesse necessario sostituire in corso di mandato uno dei sindaci effettivi, è quantomeno opportuno valutare la possibilità di prevedere statutariamente l'obbligo che anche per quelli supplenti venga rispettato l'equilibrio tra i generi).

Il Consiglio è inoltre chiamato a rilasciare le consuete deleghe ad introdurre eventuali modifiche, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.


Si illustrano di seguito le proposte di modifica agli articoli 9 e 14 e il testo del nuovo articolo 20 dello Statuto sociale attualmente in vigore, che sono evidenziate in colore rosso nel testo raffrontato riportato in calce.

Treviso, 18 dicembre 2012.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giuseppe de' Longhi S.p.a.



ALLEGATO "B" REP. 104806 RACC. 31197

STATUTO

"DE' LONGHI S.P.A."

Titolo I Denominazione - Sede - Durata - Oggetto Sociale

Art. 1 Denominazione

La società è denominata "DE' LONGHI S.P.A."

Art. 2 Sede

La Società ha sede legale in Treviso.

La società potrà istituire e sopprimere altrove, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto: l'attività di costruzione, lavorazioni metalmeccaniche e commercializzazione, tra cui senza limitazione, l'ideazione, progettazione, produzione, assemblaggio, acquisto, commercializzazione e vendita di apparecchi elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici, impianti per il trattamento dell'aria ad uso civile e/o industriale, il tutto anche mediante commissione a terzi.

Tali attività possono essere esercitate sia direttamente sia mediante assunzione di partecipazioni in altre società comunque operanti nel settore; il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti inerenti all'attività di cui al primo comma; la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di esercizi e negozi inerenti all'attività di cui al primo comma, sia in Italia che all'estero; lo svolgimento di attività connesse o comunque utili al perseguimento dello scopo sociale, ivi comprese le attività pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali, ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza purché connesse all'attività di cui ai commi precedenti; l'attività di assunzione di partecipazioni in genere, non finalizzata alla loro alienazione, comprensiva dell'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese, e di coordinamento tecnico e finanziario degli enti nei quali siano state assunte partecipazioni; l'attività di finanziamento, da esercitarsi esclusivamente nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e controllate da una stessa controllante e comunque all'interno del gruppo, comprensiva della attività della concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma ivi comprese le operazioni di acquisto di crediti, di rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentario, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, garanzie in genere anche a favore di terzi, operazioni tutte ritenute strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D. Lg. 385/93, le operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonché le attività



riservate a soggetti iscritti in albi professionali.

Titolo II Capitale sociale - Azioni

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 224.250.000,00 (duecentoventiquattro milioni duecentocinquantomila virgola zero zero), diviso in n. 149.500.000,00 (centoquarantanovemilionicinquecentomila virgola zero zero) azioni del valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) ciascuna.

Art. 5 bis

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte nelle forme di legge, anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già in circolazione.

L'emissione di nuove azioni ordinarie o anche di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione, non richiede ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

L'assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, co.4, C.C.

L'assemblea straordinaria dei soci può delegare a norma dell'art. 2443 C.C. al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto d'opzione, con l'osservanza delle modalità e dei limiti previsti allo stesso articolo 2443 C.C..

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Art. 5 ter

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, nonché gli strumenti finanziari partecipativi previsti dalla legge, con l'osservanza e nei limiti stabiliti di volta in volta dalla normativa in vigore al momento dell'emissione.

L'emissione delle obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo ai sensi di legge. L'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

L'assemblea straordinaria potrà delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 6 Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili sia mortis causa sia per atto tra vivi.

Titolo III Assemblea

Art. 7 Formalità per la convocazione, diritto di intervento e rappresentanza

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Euro-

pea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea nonché le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

La delega per la rappresentanza in Assemblea può essere conferita anche in via elettronica nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, e può essere notificata alla Società tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni - anche regolamentari - vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può peraltro essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anche in uno dei seguenti casi:

- quando la Società sia tenuta ad approvare il bilancio consolidato;
- quando particolari esigenze, legate a novità legislative in materia fiscale, contabile o societaria, ovvero all'introduzione di nuovi sistemi di registrazione contabile lo richiedano. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

Art. 7 bis Assemblea in Audiovideoconferenza

L'assemblea potrà svolgersi anche in audiovideoconferenza; in questo caso gli Amministratori dovranno indicare, nell'Avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali sarà consentito di intervenire.

Dovrà comunque essere consentito:

- al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi dell'ufficio di presidenza, di accertare l'indennità e la legittimazione dei presenti, verificare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero per deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare intervenendo alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Art. 8 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, ove nominato, o in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, che può sceglierlo anche al di fuori degli azionisti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando la redazione del verbale dell'Assemblea sia affidata ad un notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, verificare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'or-



dine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, oppure dal notaio se nominato.

Art.8 bis

Le competenze dell'assemblea in sede ordinaria e straordinaria sono quelle stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

Titolo IV Amministrazione

Art. 9 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione, e ne fissa il compenso annuale, fermo il disposto dell'art. 2389, co.3, C.C. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina dall'Assemblea, che in ogni caso non può superare i tre esercizi. I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cesserà l'intero Consiglio che si intenderà immediatamente decaduto. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci.

Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e regolamento.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di tredici, elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, del D. Lgs. n. 58/98. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei

candidati; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a).

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista presentata, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme alla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno rappresentato, che risulterebbe non eletto secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si ricorrerà sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente e, in particolare quella inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora il ricorso a tale procedura non assicuri, comunque, l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, in particolare quella inerente l'equilibrio tra i generi.



La sostituzione in corso di mandato di uno o più degli amministratori eletti dall'Assemblea dovrà avvenire nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, in particolare, quella inerente l'equilibrio tra i generi.

Art. 10 Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazione alcuna, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

In particolare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge,

- l'approvazione dei budget e dei piani triennali,
- la fissazione dei criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni,
- la nomina e la revoca di direttori generali. Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale, il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:
- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento,
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti di delega, ad uno o più amministratori,
- nominare uno o più Comitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in tema di corporate governance,
- nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà,
- nominare, o attribuire ad amministratori la facoltà di nominare, direttori, vice direttori, procuratori, e, più, in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:

- le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare - di volta in volta applicabile.

Art. 10 bis Informazione

Il Presidente e/o i consiglieri delegati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ.. Tale comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata a ciascun consigliere ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 11 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare un Vice Presidente. Entrambi sono rieleggibili.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In assenza del Vice Presidente, la presidenza spetta al Consigliere nominato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 12 Validità delle deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dai votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13 Convocazione del Consiglio

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove (in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America), ogni qual volta lo giudichi opportuno nell'interesse sociale o ne sia fatta domanda scritta indicante gli argomenti da trattare dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, o ancora da almeno uno dei suoi membri, e ne formula l'ordine del giorno.

La convocazione indicherà la data della riunione, l'ora ed il luogo e gli argomenti da trattare.

Detta convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax o posta elettronica con notifica di lettura da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino ad un minimo di ventiquattro ore. Della convocazione viene dato, nello stesso termine, avviso ai Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in audiovideoconferenza, o anche in audioconferenza, purché risulti garantito al Presidente della riunione di accertare l'esatta identificazione delle persone e la legittimazione a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 13 bis Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari



Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che abbiano una qualificata esperienza di almeno un triennio in materia contabile o amministrativa, in una società con azioni quotate o comunque di significative dimensioni.

Art. 13 ter Deroga al Divieto di Concorrenza

I membri del Consiglio di Amministrazione non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Titolo V Collegio Sindacale

Art. 14 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente inerenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo industriale, commerciale, immobiliare, informatico finanziario e dei servizi in genere. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia.

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che l'uno e l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e da almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società nei termini previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore, ivi comprese una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo statuto per la carica.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei

requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma tre sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo previsto dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi del comma due sono ridotte alla metà.

Alle elezioni dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente;

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo ed il secondo membro supplente;

- nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, a seguito della votazione per liste la composizione del Collegio sindacale, con riferimento ai membri effettivi, non risulti conforme alla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato, il quale risulti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, in particolare quella inerente l'equilibrio tra i generi. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.



Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue, fermo restando il rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, in particolare quella inerente l'equilibrio tra i generi:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;

- qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, e comunque in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato.

Qualora, a seguito della votazione dell'unica lista presentata, la composizione del Collegio sindacale, con riferimento ai membri effettivi, non risulti conforme alla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, si provvederà alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato, che risulterebbe terzo eletto quale sindaco effettivo in base all'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati nell'unica lista, con il candidato successivo, che risulterebbe eletto come sindaco supplente e che sia appartenente all'altro genere. Il sindaco sostituito sulla scorta di questa procedura assumerà la carica di sindaco supplente in sostituzione del sindaco nominato effettivo sulla base della procedura medesima.

La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Art. 14 bis

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in audiovideoconferenza o anche in audioconferenza, purchè risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente.

Titolo VI Rappresentanza legale e firma sociale

Art. 15 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale e la facoltà di nominare procuratori od avvocati alle liti con mandato anche generale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al Vice Presidente ed agli amministratori cui sono stati delegati specifici poteri, nei limiti delle deleghe loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione. Ciascuno dei predetti rappresentanti ha il potere di agire da solo, e può anche conferire la legale rappresentanza e la firma sociale a procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti e di operazioni.

Titolo VII Bilancio ed utili

Art. 16 Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti:

- alla riserva legale per una quota pari al 5% sino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la restante parte dell'utile netto è a disposizione dell'Assemblea, la quale potrà, in via alternativa o cumulativa, destinarla agli azionisti o alla formazione ed all'incremento di riserve.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità andranno prescritti a favore della Società. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 18 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società spetta all'assemblea di stabilire le modalità di liquidazione.

L'assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.

Art. 18 bis Recesso

E' espressamente escluso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni inerenti:

- la proroga della durata della società;
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi applicabili in materia.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 20 Disposizioni inerenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale)

Per il primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti dell'organo rispettivamente interessato.

Pertanto, in deroga a quanto previsto ai precedenti articoli 9 e 14, le liste con



un numero di candidati pari o superiore a tre presentate in occasione di tale primo rinnovo, dovranno essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

F.to Giuseppe De' Longhi

" Maurizio Bianconi

La presente copia composta da 18 pagine è conforme all'originale, munito delle firme
prescritte dalla legge e si rilascia per

GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Treviso, li 7.1.2013

